



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

AREA WELFARE, CULTURA, SPORT, TURISMO ED EVENTI, CONTENZIOSO

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

Rep. Conv. N. ____ del ____

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "NOSTALGIA 90" - PIAZZA IV NOVEMBRE BORGO HERMADA
CIG. BC0E26E02E**

In attuazione della determinazione dirigenziale n. ____/2026;

TRA

Il Comune di Terracina con sede in P.zza Municipio n. 1 - 04019 Terracina (LT), Cod. Fisc. e P.IVA 00246180590, rappresentato dal Dirigente del Dipartimento V (Area Welfare, Cultura e Beni Culturali, Sport, Turismo ed Eventi, Contenzioso) Dott.ssa Immacolata Pizzella C.F. _____, di seguito denominato **"Comune"** o **"Sponsee"**;

E

La **S.S.D. HERMADA S.r.l.**, con sede in Via Cesare Battisti Campo Sportivo snc – Borgo Hermada – 04019 Terracina (LT), C.F. 8006480596, P.Iva 01422460590, rappresentata da nato a il nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, di seguito denominato **"Sponsor"**;

PREMESSO CHE

- l'articolo 43, commi 1-2, L. n. 449/1997 prevede che *"al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti"*;
- il Comune di Terracina ha adottato un proprio "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08/03/2024;



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

AREA WELFARE, CULTURA, SPORT, TURISMO ED EVENTI, CONTENZIOSO

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

- c) il Comune promuove e coordina progetti culturali e turistici per la città allo scopo di garantire un'offerta ricca e variegata per pubblici eterogenei, tra i quali si annoverano le manifestazioni turistico-ricreative e gli eventi musicali;
- d) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14/05/2026 recante ad oggetto *"Evento Nostalgia 90 – 20 giugno 2026. Approvazione e indirizzi"*, tra l'altro, si è previsto il ricorso all'istituto della sponsorizzazione per la copertura delle seguenti spese necessarie alla buona riuscita della manifestazione: vitto e alloggio per lo staff e i tecnici, piano di sicurezza safety e security, servizio sanitario con ambulanza, gazebo e sedie per backstage;
- e) al riguardo, la SSD Hermada, con nota prot. n. 43215/I del 03/06/2026, e successiva integrazione prot. n. 44975/I del 09/06/2026, ha trasmesso proposta spontanea di sponsorizzazione tecnica relativa ai predetti beni e servizi funzionali all'organizzazione dell'evento *"Nostalgia 90"*;
- f) tale iniziativa è diretta al perseguimento degli interessi pubblici e dei fini istituzionali dell'Ente e mira alla realizzazione di un'economia di bilancio;
- g) risulta pertanto necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto con il suindicato soggetto (sponsor), sulla scorta di quanto previsto dalle norme vigenti ed in particolare dall'art. 43 della legge n. 449/1997, dall'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, e dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni;
- h) con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema del presente contratto di sponsorizzazione;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione tecnica dei seguenti beni e servizi per l'organizzazione dell'evento *"Nostalgia 90"*, calendarizzato in data 20 giugno 2026 presso Piazza IV Novembre a Borgo Hermada – 04019 Terracina (LT):

- Piano di sicurezza (Safety e Security) – valore € 700,00 (settecento/00);



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

AREA WELFARE, CULTURA, SPORT, TURISMO ED EVENTI, CONTENZIOSO

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

- Servizio sanitario con presenza di medico e ambulanza sul posto – valore € 400,00 (quattrocento/00);
- Gazebo e sedie per il backstage – valore € 250,00 (duecentocinquanta/00);
- Vitto e alloggio per staff e tecnici (cena e pernottamento) per massimo nr. 10 persone – valore € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- Personale per assistenza ai varchi costituito da nr. 6 persone – valore € 300,00 (trecento/00);

per un valore stimato complessivo della sponsorizzazione pari ad € 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00) oltre IVA ai sensi di legge.

I suddetti beni e servizi sono forniti a cura e a spese delle sponsor “S.S.D. HERMADA S.r.l.” che ha manifestato la propria disponibilità ad aderire all’organizzazione della manifestazione in qualità di “sponsor tecnico”.

Art. 3 - Obblighi dello sponsor

3.1 Lo sponsor si impegna e si obbliga:

a) ad eseguire, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni, in favore dell’Amministrazione comunale, secondo i tempi e le modalità funzionali allo svolgimento dello spettacolo musicale “Nostalgia 90”, calendarizzato in data sabato 20 giugno 2026:

- servizio di vitto e alloggio per lo staff e i tecnici (cena e pernottamento) per nr. 10 persone;
- predisposizione del piano di sicurezza safety e security, da parte di un tecnico abilitato, e adempimento di tutti gli obblighi di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno sui modelli organizzativi per la sicurezza nelle manifestazioni pubbliche Direttiva n. 11001/110(10) del 28/07/2017 e alla successiva Circolare n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018;
- servizio sanitario con ambulanza e presenza di medico sul posto, per l’intera durata della manifestazione;
- fornitura di gazebo e sedie per il backstage;

b) a produrre il proprio logo, nonché tutti i materiali e strumenti (file informatici) richiesti dal Comune per la riproduzione esatta del logo tipo dello sponsor scelto per la veicolazione pubblicitaria nei tempi indicati dal Comune;

c) ad attenersi e rispettare le indicazioni contenute nel “Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni” e del Codice etico del Comune di Terracina, dei quali dichiara di aver preso visione.



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

AREA WELFARE, CULTURA, SPORT, TURISMO ED EVENTI, CONTENZIOSO

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

3.2 Tutte le prestazioni oggetto della sponsorizzazione, di cui al precedente art. 3.1 sub a) dovranno essere assicurate da soggetti in possesso di adeguate qualificazioni ai sensi della normativa vigente.

3.3 Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione dello sponsee, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.

3.4 In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare il Comune da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del Comune per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

3.5 Allo Sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta.

Art. 4 - Obblighi dello sponsee

4.1 In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo Sponsee si impegna a concedere visibilità allo Sponsor e a veicolare il logo, limitatamente al tempo di durata della sponsorizzazione, mediante:

a) ringraziamento pubblico in occasione di conferenze stampa ed eventi appositamente posti in essere per mettere in risalto l'iniziativa;

b) menzione e inserimento del logo dello sponsor nel sito web istituzionale, nei canali social e su tutta la comunicazione promo-pubblicitaria cartacea che il Comune intenderà pubblicare per la presentazione dell'evento "Nostalgia 90" (locandine, volantini, affissioni);

tutto quanto sopra secondo il logotipo, le caratteristiche e le modalità che verranno preventivamente concordate tra le Parti.

4.2 Lo Sponsee si impegna, inoltre, ad acconsentire, per usi pubblicitari/promozionali, all'utilizzazione delle immagini della manifestazione "Nostalgia 90", autorizzando sin d'ora lo Sponsor medesimo alla loro esposizione e/o pubblicazione in qualunque formato e con qualunque mezzo, ferma restando la non alterazione o correzione delle immagini usate senza il preventivo assenso del Comune.

Art. 5 – Valore della sponsorizzazione e obblighi fiscali

5.1 Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in **€ 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00)** oltre **IVA 22%** pari a **€ 693,00 (seicentonovantatre/00)** il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente accordo.



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

AREA WELFARE, CULTURA, SPORT, TURISMO ED EVENTI, CONTENZIOSO

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

5.2 Ad avvenuta prestazione dei servizi e fornitura dei beni, lo sponsee emetterà una fattura di importo pari ad **€ 3.843,00** inclusa IVA al 22% allo sponsor, per l'attività di veicolazione pubblicitaria del proprio marchio, ai sensi dell'art. 24.8 del Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni. Al fine di rendere effettiva la sponsorizzazione tecnica, il Comune emetterà fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo Sponsor emetterà contestualmente fattura per il valore delle prestazioni/forniture eseguite. Le suddette fatturazioni, emesse contestualmente, sono di pari importo e, viste le disposizioni della Circolare 27/E del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate per le operazioni permutative, sono emesse da entrambi non in regime di *split payment*.

5.3 L'offerta dello Sponsor non potrà in alcun modo subire variazioni di valore in diminuzione, anche a fronte di ritorni pubblicitari e/o d'immagine per lo stesso Sponsor diversi da quelli da esso eventualmente preventivati.

5.4 Ogni spesa contrattuale inerente alla stipulazione e alla registrazione del contratto di sponsorizzazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello sponsor (art. 24.7 del richiamato Regolamento).

5.5 Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti alle fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.

Art. 6 - Durata del contratto

6.1 Il presente contratto è riferito allo svolgimento dell'evento in premessa indicato, produce i propri effetti dalla data della sottoscrizione fino al termine delle operazioni relative allo svolgimento dell'evento e si risolverà, senza necessità di alcuna disdetta, una volta ottemperato a quanto in esso contenuto. È sin d'ora escluso il rinnovo tacito del medesimo.

Art. 7 - Risoluzione e recesso

7.1 Il Comune di Terracina può risolvere anticipatamente, e senza oneri a suo carico, il presente contratto per motivi di pubblico interesse.

7.2 Il presente contratto può essere risolto, mediante raccomandata A.R./PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile. Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

AREA WELFARE, CULTURA, SPORT, TURISMO ED EVENTI, CONTENZIOSO

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

- a) la mancata o parziale esecuzione, da parte dello sponsor, della prestazione e dei servizi/beni offerti di cui all'art. 3 del presente contratto;
- b) ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine dello Sponsee o che produca, come effetto, il mancato perseguimento dei fini istituzionali cui il Comune deve attenersi. In tal caso il Comune ha diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;
- c) l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti.

7.3 Il presente contratto dovrà, inoltre, considerarsi risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi da considerarsi tassative:

- a) mancato svolgimento della manifestazione "Nostalgia 90", a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute *medio tempore*, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere alla controparte le prestazioni oggetto dell'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto;
- b) abusi di illegittima utilizzazione dei segni distintivi dello sponsor, ai sensi del presente contratto e della normativa applicabile in materia di marchi.

Art. 8 - Divieto di cessione a terzi del contratto

8.1 È fatto divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, a terzi il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo.

Art. 9 – Comunicazioni

9.1 Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le proprie sedi legali, così come sopra indicate, e ai seguenti indirizzi PEC:

per il Comune: posta@pec.comune.terracina.lt.it

per lo sponsor.....

9.2 Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della sede o della PEC.



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V
AREA WELFARE, CULTURA, SPORT, TURISMO ED EVENTI, CONTENZIOSO
SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

Art. 10 - Risoluzione delle controversie

10.1 Eventuali controversie in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Latina.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

11.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dal Comune in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto.

Art. 12 - Disposizioni finali

12.1 Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

12.2 Il presente contratto, composto da nr. 7 (sette) pagine è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

12.3 Tutte le spese del presente atto e ad esso conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale e di eventuale registrazione, sono a totale carico dello sponsor.

Letto, approvato e sottoscritto

Terracina (data e firma)

Per il Comune di Terracina

Il Dirigente del Dipartimento V

Dott.ssa Immacolata Pizzella

.....

Per lo Sponsor

S.S.D. HERMADA S.r.l.

Il legale rappresentante

.....